

COMUNE DI MARCIGNAGO

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

DI TRASPORTO SOCIALE

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 29.11.2011

Sommario:

Art. 1: Finalità del servizio

Art. 2: Destinatari

Art. 3: Tipologia dei trasporti

Art. 4: Articolazione del servizio

Art. 5: Addetti al trasporto sociale

Art. 6: Modalità di accesso

Art. 7: Compartecipazione economica al servizio

Art. 8: Sospensione del servizio

Art. 9: Rinvio

Articolo 1

Finalità del servizio

L'istituzione del servizio di trasporto sociale ha una finalità socio assistenziale: si propone di attuare un intervento in favore dei cittadini di Marcignago che per anzianità, malattia, situazioni di disagio anche temporaneo hanno bisogno di trasporto presso strutture sanitarie pubbliche o private o centri di riabilitazione per visite mediche specialistiche, analisi cliniche e terapie riabilitative. Tale servizio intende essere di supporto al singolo e alla famiglia, laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente, senza comunque sostituirsi ad essa.

Questo tipo di prestazione viene fornito, compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio e con la disponibilità dei mezzi a disposizione e di personale volontario.

Articolo 2

Destinatari

Il servizio è fornito a persone:

1. che presentano un'autosufficienza ridotta o hanno un'impossibilità documentata (anche temporanea) ad utilizzare altri mezzi;
2. sole o con situazioni familiari multi problematiche.

Qualora vi sia la presenza di familiari di riferimento ma che abbiano impegni fissi e costanti o si trovino in particolari condizioni di difficoltà, il servizio di trasporto sociale può essere ugualmente attivato purché non vada a discapito di altri utenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 1.

In particolare, il servizio si rivolge principalmente a:

- anziani (persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, che devono essere accompagnati);
- persone in possesso di invalidità civile o per causa di lavoro affette da momentanea e certificata patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi;
- pazienti oncologici e/o malati cronici che necessitano di cure specialistiche da effettuarsi presso specifiche strutture sanitarie;
- disabili certificati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Articolo 3

Tipologia dei trasporti

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti.

- accompagnamento a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento per effettuare cure fisiche;
- accompagnamento a cicli di cure legati a patologie oncologiche o croniche;
- accompagnamento a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi

(l'elenco sopra riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo)

L'uso del trasporto sociale ha di norma un carattere non continuativo. L'Amministrazione, in casi eccezionali, per esigenze del tutto particolari, può autorizzare il trasporto quotidiano purché ciò non precluda ad altri utenti la possibilità di usufruire del servizio.

Articolo 4

Articolazione del servizio

Il servizio si esplica in accordo con l'utente al fine di conciliare le esigenze, individuare i percorsi, i tempi e le modalità di erogazione del servizio.

In caso di concomitanza di più richieste di trasporto nel medesimo giorno e in sedi diverse, verrà data priorità al richiedente di cui all'art. 2, comma 1.

Il servizio consiste esclusivamente nell'accompagnare l'utente presso i servizi socio sanitari individuati (viaggio di andata e ritorno, concordando gli orari laddove vi siano soste dovute a cure o terapie. Aiuto e sostegno per salire e scendere dal mezzo).

Nel caso il servizio implichi una sosta più lunga di 1 ora dovrà essere corrisposta tariffa doppia.

Articolo 5:

Addetti al trasporto sociale

Il trasporto viene effettuato su mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti o Associazioni convenzionati con il Comune.

Il trasporto può essere effettuato da:

- personale dipendente dall'Amministrazione Comunale;
- Volontari del servizio civile o altro personale volontario operante per il Comune o presso Enti, Istituzioni o Associazioni che collaborano con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Modalità di accesso

Al servizio di trasporto sociale si accede attraverso formale richiesta, tramite modulo predisposto dal Servizio I, a cura dell'interessato, dai famigliari o da un delegato.

Le domande dovranno specificare: il tipo di trasporto richiesto e contenere tutte le informazioni utili per l'analisi del caso. Per ragioni organizzative, le domande dovranno essere presentate almeno una settimana prima del trasporto: eventuali casi di urgenza verranno esaminati e confermati a seconda della disponibilità del mezzo.

Articolo 7

Compartecipazione economica al servizio

Agli utenti del servizio di trasporto è richiesta la tariffa di contribuzione economica in vigore.

L'importo della contribuzione è determinato annualmente dalla Giunta Comunale, su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali.

Qualora ne ricorrano le condizioni, tale tariffa sarà assoggettata alle esenzioni previste dall'I.S.E.E. Si prevede la gratuità del servizio su eventuali proposte avanzate dalla Commissione Servizi Sociali o dall'Assistente Sociale in presenza di problematiche economiche personali e/o particolari condizioni di necessità.

Articolo 8

Sospensione dal servizio

In caso di fermo forzato degli automezzi a disposizione per guasti o manutenzione, il servizio sarà sospeso per la durata del fermo degli stessi. Di tale fermo verrà fornita immediata comunicazione a tutti gli utenti che in precedenza all'evento avevano avanzato domanda del servizio.

Articolo 9

Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali, vigenti in materia.